

Codice A1509A

D.D. 19 marzo 2018, n. 205

Revoca della DD. n. 99 del 23 dicembre 2014. Rideterminazione del contributo da euro 400.000,00 a euro 117.702,18. Recupero parziale dell'anticipo erogato pari ad euro 82.297,82 e riduzione dell'impegno n. 175/2017 (RSR 2012/3101) per euro 200.000,00 sul cap. 176030 a favore dall'Associazione Italiana Alberghi della Gioventu' - AIG.

Premesso che:

La Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 approvava l'Intesa tra il Governo e le Regioni per la stipula di un accordo in materia di politiche giovanili;

sulla base di detta Intesa la Giunta Regionale con DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011 approvava, tra l'altro, la scheda-intervento cod. 04.02.01 "Ospitalità/aggregazione Ostelli AIG" che prevedeva lo sviluppo di attività per valorizzare gli ostelli come residenze dove sviluppare/approfondire la conoscenza delle arti: musica, teatro, giornalismo, multimedialità, cinema, ecc., nell'ambito della programmazione nazionale relativa al progetto "OsthelloIN", finalizzato ad incentivare la mobilità giovanile, anche internazionale;

in attuazione della deliberazione sopra citata, con la determinazione n. 663/DB1807 del 28/11/2012 veniva assegnato ed impegnato, a favore dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù - AIG (cod. beneficiario 262725), un contributo pari ad euro 400.000,00 (impegno n. 3101/2012);

dato atto che con DD n. 523/DB1807 del 27/10/2014 si stabiliva la data del 28/11/2014 quale termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457 del codice civile, entro cui AIG era tenuta a presentare la rendicontazione del progetto di cui all'art. 2, c. 2 della convenzione, richiamando anche la documentazione da presentare per il medesimo fine;

dato atto che, trascorso il termine essenziale si era pervenuti alla determinazione n. 99 del 23/12/2014 che prevedeva la risoluzione di diritto della convenzione, sottoscritta tra Regione Piemonte e Associazione Italiana Alberghi della Gioventù rep. n. 17077/2012 ai sensi della L.R. 16/95 e s.m.i. – DGR n. 8-2602 del 19/9/2011, con decadenza del beneficio economico e recupero dell'anticipo erogato di € 200.000,00 a favore di AIG;

preso atto che alla determinazione di cui sopra si era pervenuti per la mancata presentazione, in fase di rendicontazione finale del progetto "OsthelloIN" in attuazione della scheda cod. 04.02.01 "Ospitalità/aggregazione Ostelli AIG" di cui alla Deliberazione sopra citata, di due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 cui era tenuta l'Associazione AIG; in mancanza delle quali, ai sensi dell'art. 4 della convenzione, la convenzione si intendeva risolta di diritto come previsto dell'art. 1457 del codice civile, con decadenza del beneficio economico, ai sensi dell'art. 9 della convenzione stessa;

dato atto che si è provveduto in data 24/12/2014 ad inoltrare all'Associazione AIG la DD n. 99 del 23/12/2014 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale, tra l'altro, si precisava che: "Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile."

dato atto inoltre che nella stessa determinazione si precisava “La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010 nonché, ai sensi dell’art. 23, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013, sul sito dell’Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e che la pubblicazione è avvenuta sul B.U.R. n. 7 del 19/2/2015;

preso atto che a seguito del mutato assetto organizzativo dell’Ente Regione, in data 3/8/2015, che ha portato all’inserimento della competenza in materia di politiche giovanili, nell’ambito Settore politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, compresi gli adempimenti in sospeso, quale il percorso fino al momento svolto con riferimento ad AIG;

dato atto che non avendo mai ricevuto riscontri da parte dell’Associazione, con PEC prot. 21314/A1509A del 13/6/2016, si è nuovamente provveduto a notificare la DD n. 99 del 24/12/2014, oltre a comunicare che si sarebbe proceduto all’iscrizione a ruolo tramite Equitalia Servizi per il recupero della somma di € 200.000,00 corrisposta a titolo di acconto, incrementata degli interessi legali;

preso atto che l’Associazione rispondeva, nella medesima data, di non aver mai ricevuto la suddetta determinazione riservandosi di impugnare il predetto atto, contestando anche l’iscrizione a ruolo per il recupero dell’anticipo tramite Equitalia e chiedendo, inoltre, prova dell’avvenuta notifica;

considerato che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è da considerarsi quale prova della notifica;

preso atto che con PEC del 12/8/2016 AIG chiedeva di revocare “in autotutela” il provvedimento di decadenza e recupero delle somme anticipate, allegando documentazione integrativa e fornendo, secondo l’Associazione, quanto mancante a seguito della DD 99/2014;

considerato che in data 5/6/2017 lo studio legale Raimondo, per conto di AIG, diffidava la Regione ad erogare a favore dell’Associazione il saldo del progetto entro 7 giorni dal ricevimento della stessa;

vista la PEC del 13/6/2017 prot. n. 22240 inoltrata dal Settore regionale competente allo studio legale rappresentante di AIG, nella quale si segnalava la sospensione del procedimento di recupero della somma anticipata alla luce delle integrazioni pervenute dall’associazione e si evidenziava che si era avviato il riesame di tutta la documentazione per valutare, se possibile, la revoca della determinazione di decadenza dal contributo ed eventualmente erogare l’ammontare (completo o parziale) della quota a saldo, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata ed impegnandosi a completare le procedure di verifica, rispetto alla complessa ed articolata documentazione, entro il 20/6/2017 dando riscontro scritto entro la medesima data in merito agli esiti dell’attività istruttoria;

considerato che dall’esame istruttorio effettuato dal competente ufficio si evinceva, nuovamente, la mancanza di notevole documentazione, richiesta con PEC del 20/6/2017, da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

preso atto della richiesta, pervenuta in data 4/7/2017 dallo studio legale avv. Raimondo, di proroga ai termini sopra indicati per dar modo all’Associazione di reperire la documentazione;

Dato atto della concessione della proroga, con scadenza al 31/10/2017 anziché al 24/7/2017 come inizialmente previsto;

preso atto della raccomandata A/R del 25/10/2017 con la quale il legale avv. Raimondo trasmetteva documentazione integrativa in risposta a quanto richiesto a luglio 2017, ai fini dell'erogazione della quota a saldo spettante ad AIG, in ragione della realizzazione del progetto;

dato atto che dall'analisi della documentazione pervenuta, peraltro incompleta rispetto alla richiesta formulata il 20/6/2017, ne deriva quanto segue:

- contributo regionale assegnato il 28/12/2012 € 400.000,00
- acconto pagato in data 19/4/2013 € 200.000,00
- spese dichiarate a progetto € 363.377,34
- spese imputate in prospetto al 27/11/2014 € 363.247,80
- spese rendicontate al 30/10/2017 € 322.379,62
- totale quietanze dichiarate al 30/10/2017 € 202.186,35
- totale quietanze effettivamente pervenute e riconosciute ammissibili al 30/10/2017 € 117.702,18

Le motivazioni che portano al mancato riconoscimento della spesa imputata a progetto e/o al mancato riconoscimento delle quietanze prodotte, sono riferite a:

Descrizione categoria di spesa non riconosciuta	Relativa quietanza ammontante ad euro
utenze domestiche (è un'associazione non un'abitazione privata)	79,28
ostello foro italico (non compreso nel progetto in questione)	680,15
spese non destinate agli Ostelli di Torino e Verbania	215,29
fattura non valida e/o intestazione fattura non corretta (inammissibili)	4.500,00
superamento limite tracciabilità tra soggetti diversi per pagamenti in contanti (secondo la normativa vigente all'epoca max 999,99 euro)	1.115,96
pagati con banca diversa da quelle dichiarate	2.339,72
bonifici o CRO mancanti	52.967,45
F24 e CRO mancanti	3.481,13
stipendi 2013 non ammessi per ritardo progetto	16.021,26
stipendi pagati parzialmente	351,72
documenti mai prodotti (mancanti)	482,86
mancano specifiche contratto utenze telefoniche	249,12
saldo e stralcio (pagato in difetto a Doppiozero)	1.999,25
TOTALE	84.483,19

Preso atto che la spesa complessiva finale, sostenuta e quietanzata, per la realizzazione del progetto risulta inferiore al costo complessivo inizialmente dichiarato in fase di istanza al fine dell'ottenimento del contributo di euro 400.000,00 a fronte di una spesa complessiva di euro 456.964,00;

considerato che con atto n. 1057 del 19/12/2012 è stata effettuata la liquidazione a titolo di acconto del 50% del contributo assegnato, per un importo pari ad euro 200.000,00;

considerato altresì che in data 19/4/2013 è stato accreditato al beneficiario un importo di € 200.000,00 relativo al 50% del contributo, con mandato di pagamento n. 13398;

preso atto della mancata produzione di giustificativi, almeno pari all'acconto, si evidenzia una spesa complessiva finale, rendicontata e di cui è stato possibile verificare il regolare pagamento agli aventi diritto, pari ad euro 117.702,18;

in attuazione di quanto stabilito dalla D.G.R. 18-1800 del 4/4/2011 "Razionalizzazione e semplificazione dei criteri di liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione degli artt. 3 e 5 contenuti nell'Allegato "Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi" della D.G.R. n. 48-12423 del 26/10/2009." e s.m.i., è necessario procedere, in armonia con quanto previsto dal Regolamento regionale 10 novembre 2008 n. 14/R, alla rideterminazione del contributo di cui alla DD n. 663/DB1807 del 28/11/2012 da euro 400.000,00 ad euro 117.702,18;

considerato inoltre che in ragione della suddetta rideterminazione del contributo non è prevista alcuna quota a saldo da liquidare all'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù;

occorre pertanto procedere alla:

- revoca di quanto disposto con la DD n. 99 del 23/12/2014 riferita alla risoluzione di diritto con decadenza del beneficio economico e recupero dell'anticipo erogato di € 200.000,00 a favore di AIG;
- riduzione dell'impegno residuo n. 175/2017 (RSR 3101/2012) per euro 200.000,00 sul cap. 176030;
- richiesta di restituzione da parte dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù della somma di euro 82.297,82 già liquidata a titolo di anticipo, oltre agli interessi legali di cui all'art.1284 C.C. calcolati con decorrenza dalla data della valuta di accredito fino al 19/3/2018 che risultano pari a € 3.588,37.

In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, da parte dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, della somma di € 85.886,19, importo comprensivo degli interessi legali di cui all'art. 1284 del C.C. calcolati con decorrenza dal 19/4/2013, data della valuta dell'acconto, fino al 19/3/2018, si provvederà ad incaricare Equitalia Servizi S.p.A. della riscossione coattiva della somma sopra richiamata.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE REGIONALE

visto il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la legge regionale 28.12.2017, n. 24 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie”;

vista la L.R. 15 marzo 2001 n. 5 “Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59’);

vista la L.R. 13 febbraio 1995, n. 16 “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”;

vista la D.G.R. n. 8-2602 del 19 settembre 2011 di approvazione degli interventi in materia di politiche giovanili tra cui l’area di intervento “Valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani” – Attuazione scheda cod. 04.02.01 “Ospitalità/aggregazione Ostelli AIG; vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-4773 del 15 marzo 2017 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011”;

vista la DD n. 663/DB1807 del 28/11/2012 di assegnazione a favore dell’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù di un contributo pari ad euro 400.000,00 a parziale copertura delle spese previste per l’intervento di sviluppo di attività per valorizzare gli ostelli come residenze dove sviluppare/approfondire la conoscenza delle arti: musica, teatro, giornalismo, multimedialità, cinema, ecc., nell’ambito della programmazione nazionale relativa al progetto “OsthelloIN”, finalizzato ad incentivare la mobilità giovanile, anche internazionale;

DETERMINA

- di revocare quanto disposto con DD n. 99 del 23/12/2014 riferita alla risoluzione di diritto con decadenza del beneficio economico e recupero dell’anticipo erogato di € 200.000,00 a favore di AIG;
- di rideterminare da euro 400.000,00 a euro 117.702,18 per le motivazioni indicate in premessa e a copertura delle sole spese effettivamente rendicontate e verificate come validamente sostenute e pagate, il contributo assegnato con DD n. 663/DB1807 del 28/11/2012 a favore dell’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù per la realizzazione del progetto “Valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani” – Attuazione scheda cod. 04.02.01;
- di ridurre l’impegno residuo n. 175/2017 (RSR 3101/2012) di euro 200.000,00 con seguente azzeramento;
- di dare atto per le motivazioni indicate in premessa che non sussistono quote da erogare a titolo di saldo all’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù;
- di richiedere all’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù il pagamento dell’importo di € 82.297,82 quale parziale restituzione dell’anticipo e di € 3.588,37 per interessi legali di cui all’art. 1284 C.C., con valuta dal 19/4/2013.

Tale importo dovrà essere versato sul c/c di UNICREDIT Banca – via Garibaldi, 2 – Torino – IBAN IT94V0200801044000040777516 intestato a Regione Piemonte.

Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della trasmissione via PEC del presente provvedimento, specificando nella causale che la somma è composta da € 82.297,82 quale restituzione dell'anticipo e da € 3.588,37 quali interessi legali.

In caso di mancata restituzione da parte dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù della somma di € 85.886,19 entro i termini sopra indicati, si provvederà ad incaricare Equitalia Servizi S.p.A. della riscossione coattiva della somma sopra richiamata.

L'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù dovrà successivamente presentare comunicazione scritta dell'avvenuto pagamento, accompagnata da copia degli attestati di versamento, alla Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche giovanili – Via Magenta, 12 – 10122 Torino.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dell'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

VISTO DI CONTROLLO:
Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE